

REPORT MENSILE MARZO 2023

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Febbraio 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Febbraio 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Febbraio 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Febbraio 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Gennaio 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Ottobre 2022).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	856.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Febbraio)	29.555.637	4.339.792	33.895.429	49.323.476	83.218.905	-86%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	febbraio 22	marzo 22	aprile 22	maggio 22	giugno 22	luglio 22	agosto 22	settembre 22	ottobre 22	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23
CIG Ordinaria	18.410.095	22.260.694	19.874.453	22.112.015	15.981.178	15.956.422	11.194.090	15.787.459	24.738.396	25.426.299	20.145.798	16.710.920	17.184.509
CIG Straordinaria	24.372.654	24.563.415	13.777.809	14.293.068	21.407.703	14.196.737	9.195.719	15.198.537	13.403.354	12.355.776	23.434.610	23.536.684	22.403.074
<i>di cui Solidarietà</i>	11.742.181	9.879.566	4.113.204	5.607.609	9.907.854	4.484.055	4.393.909	7.028.797	5.280.530	7.737.445	3.851.541	8.513.976	9.578.582
CIG in Deroga	3.750.891	1.964.988	497.409	837.230	229.073	171.057	258.300	163.577	74.273	41.153	35.008	22.494	92.351
Fondi di solidarietà	17.461.737	7.260.937	11.561.670	17.497.205	12.146.453	9.798.066	12.044.407	4.480.227	5.848.858	3.257.192	2.594.793	1.795.407	1.473.466
TOTALE	63.995.377	56.050.034	45.711.341	54.739.518	49.764.407	40.122.282	32.692.516	35.629.800	44.064.881	41.080.420	46.210.209	42.065.505	41.153.400

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	febbraio 22 / febbraio 21	marzo 22 / marzo 21	aprile 22 / aprile 21	maggio 22 / maggio 21	giugno 22 / giugno 21	luglio 22 / luglio 21	agosto 22 / agosto 21	settembre 22 / settembre 21	ottobre 22 / ottobre 21	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22
CIG Ordinaria	-29,8%	-92,1%	-60,3%	-28,1%	-92,9%	-81,4%	-72,8%	-57,3%	-26,9%	0,2%	-46,0%	-35,8%	-6,7%
CIG Straordinaria	128,6%	40,5%	82,0%	39,5%	265,2%	25,2%	-50,0%	-1,3%	-5,8%	-61,8%	28,9%	46,4%	-8,1%
<i>di cui Solidarietà</i>	806,6%	662,6%	215,8%	551,3%	859,4%	82,5%	98,6%	12,8%	58,8%	82,8%	-50,9%	18,6%	-18,4%
CIG in Deroga	-94,5%	-98,3%	-99,2%	-98,9%	-99,8%	-99,0%	-99,6%	-99,2%	-99,6%	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-97,5%
Fondi di solidarietà	-74,6%	-96,8%	-85,8%	-82,7%	-91,8%	-88,4%	-86,6%	-90,6%	-82,5%	-84,7%	-93,8%	-91,9%	-91,6%
TOTALE	-63,1%	-91,3%	-77,6%	-74,8%	-90,6%	-79,7%	-84,3%	-70,7%	-55,7%	-54,9%	-61,7%	-50,2%	-35,7%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	febbraio 22 / gennaio 22	marzo 22 / febbraio 22	aprile 22 / marzo 22	maggio 22 / aprile 22	giugno 22 / maggio 22	luglio 22 / giugno 22	agosto 22 / luglio 22	settembre 22 / agosto 22	ottobre 22 / settembre 22	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23
CIG Ordinaria	-29,3%	20,9%	-10,7%	11,3%	-27,7%	-0,2%	-29,8%	41,0%	56,7%	2,8%	-20,8%	-17,1%	2,8%
CIG Straordinaria	51,6%	0,8%	-43,9%	3,7%	49,8%	-33,7%	-35,2%	65,3%	-11,8%	-7,8%	89,7%	0,4%	-4,8%
<i>di cui Solidarietà</i>	63,5%	-15,9%	-58,4%	36,3%	76,7%	-54,7%	-2,0%	60,0%	-24,9%	46,5%	-50,2%	121,1%	12,5%
CIG in Deroga	-81,4%	-47,6%	-74,7%	68,3%	-72,6%	-25,3%	51,0%	-36,7%	-54,6%	-44,6%	-14,9%	-35,7%	310,6%
Fondi di solidarietà	-21,2%	-58,4%	59,2%	51,3%	-30,6%	-19,3%	22,9%	-62,8%	30,5%	-44,3%	-20,3%	-30,8%	-17,9%
TOTALE	-24,22%	-12,4%	-18,4%	19,8%	-9,1%	-19,4%	-18,5%	9,0%	23,7%	-6,8%	12,5%	-9,0%	-2,2%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	FEBBRAIO		feb 2023 / feb 2022	Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		gen-feb 2023 / gen-feb 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
CIG Ordinaria	18.410.095	17.184.509	-6,66%	44.458.419	33.895.429	-23,76%
Industria	16.148.439	14.748.963	-8,67%	40.066.083	29.555.637	-26,23%
Edilizia	2.261.656	2.435.546	7,69%	4.392.336	4.339.792	-1,20%
CIG Straordinaria	24.372.654	22.403.074	-8,08%	40.453.465	45.939.758	13,56%
Industria	20.220.691	19.921.725	-1,48%	33.866.729	41.902.059	23,73%
Edilizia	214.160	18.840	-91,20%	435.273	369.264	-15,16%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	3.937.803	2.462.509	-37,46%	6.151.463	3.668.435	-40,36%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
CIG in Deroga	3.750.891	92.351	-97,54%	23.911.608	114.845	-99,52%
Industria	431.687	14.807	-96,57%	1.479.295	16.467	-98,89%
Edilizia	-	-	-	1.040	-	-
Artigianato	16.445	-	-	51.061	-	-
Commercio	3.275.246	77.544	-97,63%	22.192.242	98.378	-99,56%
Rami vari	27.513	-	-	187.970	-	-
TOTALE	46.533.640	39.679.934	-14,73%	108.823.492	79.950.032	-26,53%
Industria	36.800.817	34.685.495	-5,75%	75.412.107	71.474.163	-5,22%
Edilizia	2.475.816	2.454.386	-0,87%	4.828.649	4.709.056	-2,48%
Artigianato	16.445	-	-	51.061	-	-
Commercio	7.213.049	2.540.053	-64,79%	28.343.705	3.766.813	-86,71%
Rami vari	27.513	-	-	187.970	-	-
Fondi di solidarietà	17.461.737	1.473.466	-91,56%	39.616.478	3.268.873	-91,75%
Industria	990.486	64.274	-93,51%	3.024.018	151.831	-94,98%
Edilizia	4.024	-	-	6.156	-	-
Artigianato	160	-	-	456	-	-
Commercio	16.450.880	1.401.909	-91,48%	36.476.799	3.109.759	-91,47%
Credito	12.561	523	-95,84%	101.153	523	-99,48%
Ex enti pubblici	3.564	6.760	89,67%	7.788	6.760	-13,20%
Rami vari	62	-	-	108	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2023 sono state 17,2 milioni. Nel mese di gennaio 2023 erano state autorizzate 16,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 2,8%. A febbraio 2022 le ore autorizzate erano state 18,4 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO		feb 2023 / feb 2022	Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		gen-feb 2023 / gen-feb 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	1.725.993	985.728	-42,89%	6.084.371	2.287.812	-62,40%
VALLE D'AOSTA	33.481	19.710	-41,13%	34.561	21.206	-38,64%
LOMBARDIA	3.567.609	4.250.678	19,15%	9.093.215	9.152.897	0,66%
TRENTINO A. A.	141.970	203.144	43,09%	561.859	464.666	-17,30%
VENETO	1.660.229	2.363.609	42,37%	3.819.697	5.374.305	40,70%
FRIULI V.G.	1.242.654	682.807	-45,05%	1.369.462	1.204.089	-12,08%
LIGURIA	244.928	82.387	-66,36%	586.041	289.567	-50,59%
EMILIA ROMAGNA	1.341.545	1.476.021	10,02%	2.618.807	2.530.485	-3,37%
TOSCANA	829.273	862.679	4,03%	2.625.810	2.336.896	-11,00%
UMBRIA	583.679	356.424	-38,93%	928.220	846.730	-8,78%
MARCHE	459.048	1.305.200	184,33%	2.010.054	1.807.858	-10,06%
LAZIO	943.943	803.769	-14,85%	2.223.811	1.132.293	-49,08%
ABRUZZO	819.941	551.116	-32,79%	1.801.878	817.981	-54,60%
MOLISE	508.107	39.204	-92,28%	1.019.521	143.953	-85,88%
CAMPANIA	1.542.887	1.117.768	-27,55%	4.642.232	1.845.387	-60,25%
PUGLIA	1.835.348	1.349.593	-26,47%	3.085.556	2.224.101	-27,92%
BASILICATA	282.039	146.918	-47,91%	613.362	420.004	-31,52%
CALABRIA	143.002	74.163	-48,14%	229.011	127.215	-44,45%
SICILIA	373.223	333.530	-10,64%	848.596	582.076	-31,41%
SARDEGNA	131.196	180.061	37,25%	262.355	285.908	8,98%
ITALIA	18.410.095	17.184.509	-6,66%	44.458.419	33.895.429	-23,76%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.572.011</i>	<i>5.338.503</i>	<i>-4,19%</i>	<i>15.798.188</i>	<i>11.751.482</i>	<i>-25,62%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.386.398</i>	<i>4.725.581</i>	<i>7,73%</i>	<i>8.369.825</i>	<i>9.573.545</i>	<i>14,38%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.815.943</i>	<i>3.328.072</i>	<i>18,19%</i>	<i>7.787.895</i>	<i>6.123.777</i>	<i>-21,37%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>5.635.743</i>	<i>3.792.353</i>	<i>-32,71%</i>	<i>12.502.511</i>	<i>6.446.625</i>	<i>-48,44%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a febbraio 2023 è stato pari a 22,4 milioni, di cui 9,6 per solidarietà, con un decremento del -8,1% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (24,4 milioni di ore). Nel mese di febbraio 2023 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari a -4,8%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO			Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		gen-feb 2023 / gen-feb 2022
	2022	2023	feb 2023 / feb 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.875.770	1.914.535	2,07%	2.363.412	2.717.079	14,96%
VALLE D'AOSTA	7.950	25.204	217,03%	7.950	25.204	217,03%
LOMBARDIA	5.384.908	2.077.765	-61,42%	7.156.234	3.969.873	-44,53%
TRENTINO A. A.	20.188	25.189	24,77%	20.188	33.381	65,35%
VENETO	1.503.213	1.303.311	-13,30%	2.731.878	1.406.295	-48,52%
FRIULI V.G.	306.005	299.142	-2,24%	567.643	533.155	-6,08%
LIGURIA	35.016	116.238	231,96%	441.522	307.073	-30,45%
EMILIA ROMAGNA	1.408.644	230.011	-83,67%	1.578.091	1.141.371	-27,67%
TOSCANA	3.694.569	2.692.895	-27,11%	4.178.352	3.130.760	-25,07%
UMBRIA	170.639	20.479	-88,00%	177.959	95.885	-46,12%
MARCHE	464.433	246.403	-46,95%	1.227.355	324.855	-73,53%
LAZIO	3.141.884	7.473.015	137,85%	8.319.399	11.883.195	42,84%
ABRUZZO	1.347.248	387.030	-71,27%	1.347.248	419.258	-68,88%
MOLISE	-	127.869	-	432	127.869	29499,31%
CAMPANIA	2.998.067	3.277.501	9,32%	3.565.461	4.121.080	15,58%
PUGLIA	672.612	577.991	-14,07%	1.842.603	1.977.133	7,30%
BASILICATA	115.056	1.265.123	999,57%	3.448.956	11.095.342	221,70%
CALABRIA	51.597	60.161	16,60%	80.158	653.504	715,27%
SICILIA	1.017.350	256.452	-74,79%	1.180.591	1.546.233	30,97%
SARDEGNA	157.505	26.760	-83,01%	218.033	431.213	97,77%
ITALIA	24.372.654	22.403.074	-8,08%	40.453.465	45.939.758	13,56%
<i>Nord Ovest</i>	<i>7.303.644</i>	<i>4.133.742</i>	<i>-43,40%</i>	<i>9.969.118</i>	<i>7.019.229</i>	<i>-29,59%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>3.238.050</i>	<i>1.857.653</i>	<i>-42,63%</i>	<i>4.897.800</i>	<i>3.114.202</i>	<i>-36,42%</i>
<i>Centro</i>	<i>7.471.525</i>	<i>10.432.792</i>	<i>39,63%</i>	<i>13.903.065</i>	<i>15.434.695</i>	<i>11,02%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>6.359.435</i>	<i>5.978.887</i>	<i>-5,98%</i>	<i>11.683.482</i>	<i>20.371.632</i>	<i>74,36%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,09 milioni di ore autorizzate a febbraio 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di febbraio 2023 rispetto al mese precedente, un incremento pari al 310,6%. A febbraio 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 3,7 milioni con una variazione tendenziale del -97,5%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO		feb 2023 / feb 2022	Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		gen-feb 2023 / gen-feb 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	164.939	-	-	1.564.407	13.144	-99,16%
VALLE D'AOSTA	8.032	-	-	23.588	-	-
LOMBARDIA	646.297	455	-99,93%	4.919.982	4.896	-99,90%
TRENTINO A. A.	-	-	-	9.852	-	-
VENETO	182.342	-	-	1.164.223	-	-
FRIULI V.G.	13.339	-	-	163.242	-	-
LIGURIA	186.981	14.136	-92,44%	405.869	14.136	-96,52%
EMILIA ROMAGNA	138.994	-	-	958.176	-	-
TOSCANA	227.638	-	-	1.435.254	-	-
UMBRIA	10.460	-	-	161.401	-	-
MARCHE	59.888	216	-99,64%	317.292	216	-99,93%
LAZIO	925.360	468	-99,95%	5.650.330	857	-99,98%
ABRUZZO	49.504	-	-	283.192	-	-
MOLISE	10.926	-	-	94.385	-	-
CAMPANIA	465.764	184	-99,96%	2.910.104	962	-99,97%
PUGLIA	214.224	72.886	-65,98%	1.586.811	72.886	-95,41%
BASILICATA	19.698	-	-	159.950	-	-
CALABRIA	118.116	1.286	-98,91%	486.319	2.675	-99,45%
SICILIA	271.677	2.720	-99,00%	1.426.934	5.073	-99,64%
SARDEGNA	36.712	-	-	190.297	-	-
ITALIA	3.750.891	92.351	-97,54%	23.911.608	114.845	-99,52%
<i>Nord Ovest</i>	<i>1.006.249</i>	<i>14.591</i>	<i>-98,55%</i>	<i>6.913.846</i>	<i>32.176</i>	<i>-99,53%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>334.675</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.295.493</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Centro</i>	<i>1.223.346</i>	<i>684</i>	<i>-99,94%</i>	<i>7.564.277</i>	<i>1.073</i>	<i>-99,99%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>1.186.621</i>	<i>77.076</i>	<i>-93,50%</i>	<i>7.137.992</i>	<i>81.596</i>	<i>-98,86%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a febbraio 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 1,5 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del -17,9%. Nel mese di febbraio 2022 le ore autorizzate erano 17,5 milioni con una variazione tendenziale del -91,6%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO			Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		
	2022	2023	feb 2023 / feb 2022	2022	2023	gen-feb 2023 / gen-feb 2022
PIEMONTE	1.190.985	35.429	-97,03%	2.907.423	173.685	-94,03%
VALLE D'AOSTA	7.494		-	16.677		-
LOMBARDIA	1.975.040	241.373	-87,78%	4.698.984	599.679	-87,24%
TRENTINO A. A.	136.488		-	339.468	5.426	-98,40%
VENETO	759.848	114.953	-84,87%	3.158.345	212.245	-93,28%
FRIULI V.G.	156.603	15.471	-90,12%	388.954	57.289	-85,27%
LIGURIA	446.642	56.480	-87,35%	1.323.612	225.441	-82,97%
EMILIA ROMAGNA	744.623	20.197	-97,29%	2.544.743	122.310	-95,19%
TOSCANA	561.172	59.684	-89,36%	1.916.495	120.466	-93,71%
UMBRIA	127.981	56.662	-55,73%	422.095	93.204	-77,92%
MARCHE	196.940	24.808	-87,40%	412.221	74.141	-82,01%
LAZIO	6.771.602	262.222	-96,13%	11.481.398	783.259	-93,18%
ABRUZZO	525.222	46.921	-91,07%	717.997	99.970	-86,08%
MOLISE	18.253	3.762	-79,39%	53.172	5.563	-89,54%
CAMPANIA	1.648.975	21.760	-98,68%	2.921.906	38.646	-98,68%
PUGLIA	854.399	461.180	-46,02%	3.471.087	538.581	-84,48%
BASILICATA	96.490	235	-99,76%	148.482	2.420	-98,37%
CALABRIA	350.536	4.227	-98,79%	601.717	11.754	-98,05%
SICILIA	676.130	43.242	-93,60%	1.779.842	67.440	-96,21%
SARDEGNA	216.314	4.860	-97,75%	311.860	37.354	-88,02%
ITALIA	17.461.737	1.473.466	-91,56%	39.616.478	3.268.873	-91,75%
<i>Nord Ovest</i>	<i>3.620.161</i>	<i>333.282</i>	<i>-90,79%</i>	<i>8.946.696</i>	<i>998.805</i>	<i>-88,84%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.797.562</i>	<i>150.621</i>	<i>-91,62%</i>	<i>6.431.510</i>	<i>397.270</i>	<i>-93,82%</i>
<i>Centro</i>	<i>7.657.695</i>	<i>403.376</i>	<i>-94,73%</i>	<i>14.232.209</i>	<i>1.071.070</i>	<i>-92,47%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>4.386.319</i>	<i>586.187</i>	<i>-86,64%</i>	<i>10.006.063</i>	<i>801.728</i>	<i>-91,99%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2020 2021 e 2022 (gennaio-dicembre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2022 (b)	757.171.196	81.408.537	489.676.972	630.305.964	1.958.562.670
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,25%	44,65%	61,32%	46,06%	45,24%
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2022 (b)	272.045.433	71.797.420	352.642.434	423.164.141	1.119.649.427
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,18%	38,41%	52,51%	41,06%	39,69%
Anno 2022 (gennaio-dicembre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (gennaio-dicembre) (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2022 (b)	62.744.374	49.648.520	14.748.390	37.748.774	164.890.058
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,37%	24,54%	52,33%	29,93%	27,74%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Dicembre degli anni 2020, 2021 e 2022 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Gennaio-Dicembre 2020</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	757.115.291	67.158.336	489.661.807	630.270.327	1.944.205.761
Tiraggio Ottobre 2020 (b)/(a)	38,24%	36,84%	61,32%	46,06%	44,91%
<i>Gennaio-Dicembre 2021</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	271.874.605	49.419.703	352.642.434	423.146.461	1.097.083.204
Tiraggio Ottobre 2021 (b)/(a)	29,17%	26,44%	52,51%	41,06%	38,89%
<i>Gennaio-Dicembre 2022</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	62.744.374	49.648.520	14.748.390	37.748.774	164.890.058
Tiraggio Ottobre 2022 (b)/(a)	26,37%	24,54%	52,33%	29,93%	27,74%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - gennaio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2023)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- gennaio	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2021														
NASpI	141.324	90.982	86.338	82.898	68.105	168.984	309.775	97.270	208.981	265.014	210.148	121.303	141.324	1.851.122
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	2.994	25.896
Totale	144.318	92.633	87.945	84.975	69.552	171.580	313.845	99.913	210.686	266.903	211.815	122.853	1.877.018	1.877.018
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.483	115.944	116.913	105.074	199.068	334.688	116.960	232.584	302.692	243.014	133.427	171.212	2.185.059
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.020	3.182	4.837	3.406	1.630	1.887	2.434	1.635	2.614	29.426
Totale	173.826	115.984	117.380	118.757	107.094	202.250	339.525	120.366	234.214	304.579	245.448	135.062	2.214.485	2.214.485
ANNO 2023														
NASpI	189.447												189.447	189.447
DisColl	2.848												2.848	2.848
Totale	192.295												192.295	192.295
Variazione % 2022/2021														
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	21,1%	18,0%
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,6%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,0%	5,5%	-12,7%	13,6%
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	18,0%	18,0%
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%												10,7%	-91,3%
DisColl	9,0%												9,0%	-90,3%
Totale	10,6%												-91,3%	-91,3%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - gennaio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate a gennaio 2023
PIEMONTE	107.087	125.436	12.750
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	333
LIGURIA	49.862	57.750	4.824
LOMBARDIA	231.254	270.441	26.250
TRENTINO A.A.	52.765	67.623	5.608
VENETO	139.750	164.918	14.955
FRIULI V.G.	34.831	41.575	3.456
EMILIA ROMAGNA	146.032	166.515	14.097
TOSCANA	121.500	141.819	12.401
UMBRIA	23.432	27.855	3.168
MARCHE	53.609	62.726	5.136
LAZIO	154.872	183.827	16.518
ABRUZZO	48.534	57.844	5.102
MOLISE	9.629	11.510	1.379
CAMPANIA	198.599	234.513	18.969
PUGLIA	138.244	163.421	13.909
BASILICATA	19.673	22.623	2.080
CALABRIA	69.121	81.241	5.659
SICILIA	164.263	198.512	16.061
SARDEGNA	82.241	97.612	6.792
ITALIA	1.851.122	2.185.059	189.447
NORD OVEST	394.027	460.925	44.157
NORD EST	373.378	440.631	38.116
CENTRO	353.413	416.227	37.223
MEZZOGIORNO	730.304	867.276	69.951

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2020-2022)

Periodo gennaio 2020 - ottobre 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2023)

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-ottobre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**		
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre				Dicembre	
ANNO 2020																	550.649
Mobilità (esclusa deroga)	3.206	2.638	2.428	2.362	2.289	2.078	1.963	1.904	1.830	1.627	1.488	1.463	2.233	2.106			
Mobilità in deroga	3.500	3.367	3.326	3.288	3.265	3.230	3.180	3.105	3.081	3.320	3.237	3.215	3.266	3.260			
NASpI***	1.276.608	1.181.094	1.157.017	1.261.333	1.340.083	1.316.455	1.406.691	1.274.645	1.260.783	1.200.626	1.162.039	1.097.395	1.267.534	1.244.564			
DisColl	6.811	6.646	6.699	8.387	8.667	9.233	10.980	10.596	8.611	6.625	5.764	5.802	8.326	7.902			
ANNO 2021																	544.433
Mobilità (esclusa deroga)	1.507	1.234	1.125	1.077	1.017	915	890	863	807	747	701	683	1.018	964			
Mobilità in deroga	3.169	3.108	3.060	3.011	2.972	2.927	2.888	2.861	2.846	2.815	2.787	2.768	2.966	2.934			
NASpI***	1.089.247	982.509	926.639	882.196	827.478	831.853	1.015.888	1.033.036	1.073.592	1.042.160	1.069.373	1.026.539	970.460	983.376			
DisColl	6.628	6.125	5.839	6.048	5.707	6.173	7.961	8.731	7.634	5.695	4.843	4.638	6.654	6.335			
ANNO 2022																	
Mobilità (esclusa deroga)	769	595	546	515	456	384	367	320	291	227	447	447					
Mobilità in deroga	2.471	2.380	2.354	2.288	2.237	2.232	2.232	2.237	2.236	2.217	2.288	2.288					
NASpI***	1.032.639	946.706	917.403	899.878	874.332	913.469	1.127.046	1.148.735	1.195.640	1.198.198	1.025.405	1.025.405					
DisColl	5.184	5.775	5.722	5.968	6.421	7.354	9.835	11.471	10.544	8.693	7.697	7.697					
Variazione % 2021/2020																	
Mobilità (esclusa deroga)	-53,0%	-53,2%	-53,7%	-54,4%	-55,6%	-56,0%	-54,7%	-54,7%	-55,9%	-54,1%	-52,9%	-53,3%	-54,4%	-54,2%			
Mobilità in deroga	-9,5%	-7,7%	-8,0%	-8,4%	-9,0%	-9,4%	-9,2%	-7,9%	-7,6%	-15,2%	-13,9%	-13,9%	-9,2%	-10,0%			
NASpI	-14,7%	-16,8%	-19,9%	-30,1%	-38,3%	-36,8%	-27,8%	-19,0%	-14,8%	-13,2%	-8,0%	-6,5%	-23,4%	-21,0%			
DisColl	-2,7%	-7,8%	-12,8%	-27,9%	-34,2%	-33,1%	-27,5%	-17,6%	-11,3%	-14,0%	-16,0%	-20,1%	-20,1%	-19,8%			
Variazione % 2022/2021																	
Mobilità (esclusa deroga)	-49,0%	-51,8%	-51,5%	-52,2%	-55,2%	-58,0%	-58,8%	-62,9%	-63,9%	-69,6%	-56,1%	-53,6%					
Mobilità in deroga	-22,0%	-23,4%	-23,1%	-24,0%	-24,7%	-23,7%	-22,7%	-21,8%	-21,4%	-21,2%	-22,8%	-22,0%					
NASpI	-5,2%	-3,6%	-1,0%	2,0%	5,7%	9,8%	10,9%	11,2%	11,4%	15,0%	5,7%	4,3%					
DisColl	-21,8%	-5,7%	-2,0%	-1,3%	12,5%	19,1%	23,5%	31,4%	38,1%	52,6%	15,7%	21,5%					

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Ottobre 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2023)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	25.591	22.788	22.210	22.005	21.192	22.133	27.567	28.010	30.185	31.237			62.113
BASILICATA	9.562	8.728	8.388	8.271	7.924	9.040	11.641	11.820	12.190	11.518			24.251
CALABRIA	29.221	26.701	26.019	25.888	25.259	30.508	41.872	42.074	44.911	43.182			83.641
CAMPANIA	104.284	95.267	91.019	86.491	83.168	95.061	128.017	129.075	132.540	121.949			248.291
EMILIA ROMAGNA	82.084	74.162	71.528	69.323	67.102	67.549	81.938	84.013	91.899	100.041			187.820
FRIULI V.G.	20.535	19.280	18.831	18.342	17.715	17.548	21.038	21.731	22.814	24.423			47.082
LAZIO	98.784	94.547	94.482	94.147	92.935	98.645	118.526	120.526	121.584	113.007			219.185
LIGURIA	30.810	28.227	26.525	24.091	22.491	22.073	26.052	26.028	26.507	32.746			63.614
LOMBARDIA	144.725	137.337	135.812	135.749	135.845	137.987	164.480	169.559	170.078	154.318			318.353
MARCHE	28.749	25.704	24.794	24.136	23.158	23.908	29.492	31.140	35.351	35.796			69.227
MOLISE	4.859	4.504	4.357	4.368	4.177	4.631	6.093	6.271	6.209	5.626			12.189
PIEMONTE	67.024	63.303	63.731	64.837	65.021	66.761	80.576	80.935	74.805	71.141			148.905
PUGLIA	69.814	63.011	60.242	58.175	54.735	57.908	72.238	73.521	81.512	86.981			168.863
SARDEGNA	41.960	35.479	32.689	30.937	28.273	27.435	33.194	33.422	39.067	51.369			96.606
SICILIA	82.216	73.045	69.766	67.567	65.303	76.790	104.126	105.928	107.547	99.656			205.343
TOSCANA	69.896	62.521	58.478	54.671	51.203	51.686	64.354	66.593	72.131	78.344			154.067
TRENTINO A.A.	24.750	22.255	22.623	26.935	26.336	21.024	16.809	16.754	22.001	27.034			61.314
UMBRIA	13.628	13.013	12.691	12.352	11.987	12.913	16.674	17.027	15.872	14.324			31.643
VALLE D'AOSTA	2.375	2.205	2.104	3.050	3.719	3.255	3.014	2.824	3.797	3.885			7.572
VENETO	81.772	74.629	71.114	68.543	66.789	66.614	79.345	81.484	84.640	91.621			181.679
Totale	1.032.639	946.706	917.403	899.878	874.332	913.469	1.127.046	1.148.735	1.195.640	1.198.198			2.391.758

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-ottobre 2022